Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2023/0143(COD)

3.10.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
(COM(2023)0244 – C9-0170/2023 – 2023/0143(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Cornelia Ernst

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
(COM(2023)0244 – C9-0170/2023 – 2023/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0244),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0170/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La decisione 2009/917/GAI del Consiglio[10] sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituisce il sistema informativo doganale (SID) per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati	(2) La decisione 2009/917/GAI del Consiglio[10] sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituisce il sistema informativo doganale (SID) per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati

e più efficaci le amministrazioni doganali. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare tale decisione per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali dovrebbero rispettare il principio di ***specificazione*** delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il modello di controllo coordinato introdotto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725[11].

[10] Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

e più efficaci le amministrazioni doganali. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare tale decisione per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali dovrebbero rispettare il principio di ***limitazione*** delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il modello di controllo coordinato introdotto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725[11].

[10] Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

[11] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per garantire la conservazione ottimale dei dati riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti, la procedura che	(5) Per garantire la conservazione ottimale dei dati riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti, la procedura che

disciplina la conservazione dei dati personali nel sistema informativo doganale dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare i dati annualmente e fissando un periodo massimo di conservazione di ***cinque*** anni che può essere prolungato, se giustificato, di un ulteriore periodo di due anni. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.	disciplina la conservazione dei dati personali nel sistema informativo doganale dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare i dati annualmente e fissando un periodo massimo di conservazione di ***tre*** anni che può essere prolungato, se giustificato, di un ulteriore periodo di due anni. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.
	Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) All'articolo 2, il punto 2 è ***soppresso***.	(2) All'articolo 2, il punto 2 è ***sostituito dal seguente:***
	2) "dati personali", i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"In relazione al trattamento dei dati personali nel sistema informativo doganale, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, e agisce per conto delle autorità	"In relazione al trattamento dei dati personali nel sistema informativo doganale, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, e agisce***, conformemente***

nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali."	***all'articolo 29 di tale regolamento,*** per conto delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali."

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
"2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali."	"2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli ***e oggettivi***, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali."

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 – parte introduttiva
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) All'articolo 7, il paragrafo 3 è ***sostituito dal seguente:***	(6) All'articolo 7, il paragrafo 3 è ***soppresso.***
"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può eccezionalmente, mediante decisione unanime e previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, consentire l'accesso al sistema	

informativo doganale a organizzazioni internazionali o regionali, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'accesso è conforme ai principi generali per i trasferimenti di dati personali di cui all'articolo 35 o, se del caso, all'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680;

(b) l'accesso si basa su una decisione di adeguatezza adottata a norma dell'articolo 36 di detta direttiva o è soggetto a garanzie adeguate a norma dell'articolo 37 della stessa."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di ***trattamento*** dei dati personali.	Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di ***protezione*** dei dati personali.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo***, l'articolo 7, paragrafo 3***, e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.	"2. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2."

Or. en

Motivazione

Eliminazione del riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, a seguito della rimozione di detto paragrafo.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di ***trattamento*** dei dati personali; oppure	(a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di ***protezione*** dei dati personali; oppure

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni	(b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni

internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.	internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al capo V ***e al capo IX*** del regolamento (UE) 2018/1725.

Or. en

Motivazione

L'articolo 94 del capo IX contiene norme specifiche sul trasferimento dei dati personali operativi verso paesi terzi e dovrebbe essere aggiunto qui come riferimento per completezza.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"***Articolo 14***
"I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2***, e non possono essere conservati per più di cinque*** anni. In via eccezionale i dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia in singoli casi strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato."	I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2***. La necessità di conservarli è riesaminata almeno una volta ogni tre*** anni. In via eccezionale i dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia in singoli casi strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato."

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2016/680 si ***applica*** al	La direttiva (UE) 2016/680 ***e il***

trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione.	***regolamento (UE) 2018/1725*** si ***applicano*** al trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un riferimento al regolamento sulla protezione dei dati (EUDPR) per completezza, dal momento che alcune operazioni di trattamento dei dati sono eseguite dalle istituzioni dell'UE.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13
Decisione 2009/917/GAI
Articolo 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
	"***Articolo 26***
"Il ***controllo coordinato tra le autorità nazionali di controllo e il*** Garante europeo della protezione dei dati ***è garantito*** conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725."	***1.*** Il Garante europeo della protezione dei dati ***ha il compito di monitorare il trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione a norma del presente regolamento e di assicurare che tale trattamento sia effettuato in conformità al presente regolamento. Si applicano di conseguenza i compiti e le competenze di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1725.***
	2. Almeno ogni tre anni il Garante europeo della protezione dei dati effettua un controllo del trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione a norma del presente regolamento, conformemente alle norme di revisione internazionali. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo.
	3. Le autorità nazionali di controllo degli Stati membri e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle

rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725."

Or. en